



COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE

## **BANDO PER LA CONCESSIONE DI ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2025/2026**

**ARTICOLO 72, COMMA 1, LETTERA G) DELLA LEGGE PROVINCIALE n. 5/2006 E ART. 7 DEL  
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 5 NOVEMBRE 2007, N. 24-104/LEG**

Il presente bando si riferisce al beneficio "ASSEGNI DI STUDIO" di cui all'art. 72 della L.P. 07/08/2006 n. 5 e relativo regolamento di attuazione "Regolamento per l'esercizio del diritto allo studio da parte degli studenti del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione (articoli 71, 72 e 73 della L.P. 7 agosto 2006, n. 5)", approvato con Decreto del Presidente della Provincia in data 05/11/2007, n. 24- 104/Leg., nonché dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 113 di data 30/01/2020, come da ultimo modificata con deliberazione di Giunta Provinciale n. 1404 di data 05/08/2022.

I principali riferimenti relativi agli elementi variabili da considerare nella valutazione della condizione economico familiare sono disciplinati dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 di data 29 agosto 2025 recante "Nuove disposizioni per la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 6 della L.P. 1° febbraio 1993 n. 3 (disciplina ICEF)" e relativo allegato.

### **1. SOGGETTO RICHIEDENTE**

La domanda deve essere presentata da uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o dalla persona che esercita la podestà dei genitori oppure dallo studente stesso se maggiorenne.

### **2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNI DI STUDIO**

La redazione della domanda di assegno di studio e la relativa sottoscrizione devono avvenire presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità delle Giudicarie, utilizzando il modulo appositamente predisposto. Parte integrante della domanda è la dichiarazione sostitutiva ICEF, informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia, che deve essere già in possesso del richiedente (per la dichiarazione ci si può rivolgere ai CAAF abilitati).

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

### **PRENDERE APPUNTAMENTO AL N. 0465/339512 PRIMA DEL GIORNO 28 NOVEMBRE 2025**

PRESENTARSI PERSONALMENTE CON IL MODULO DI DOMANDA COMPILATI  
PRESSO IL SERVIZIO SEGRETERIA E ISTRUZIONE DELLA COMUNITÀ DELLE GIUDICARIE  
in VIA PADRE GNESOTTI, 2 a TIONE DI TRENTO  
ENTRO IL TERMINE TASSATIVO DELLE

**ore 17.00 di GIOVEDÌ 11 DICEMBRE 2025**

Il personale addetto collaborerà con i richiedenti per la compilazione della domanda in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e sottoscritta dal richiedente per autocertificazione. L'ufficio rimane a disposizione al numero sopra indicato per qualsiasi informazione o chiarimento inerente la procedura, dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00 dal lunedì al giovedì, venerdì solo al mattino.

Il presente bando con i suoi allegati ed il relativo modulo di domanda, oltre ad essere disponibile presso i Comuni della Comunità delle Giudicarie, potrà essere ritirato direttamente presso il Servizio Segreteria e Istruzione della Comunità oppure scaricato dal sito [www.comunitadellegiudicarie.it](http://www.comunitadellegiudicarie.it).

### **3. DESTINATARI DEGLI INTERVENTI**

Possono fruire dell'assegno di studio gli studenti che frequentano istituzioni scolastiche e formative del primo e secondo ciclo di istruzione, in possesso dei requisiti di ammissione ed in relazione alle spese sostenute, come di seguito specificati.

### **4. NUCLEO FAMILIARE**

Per quanto riguarda il nucleo familiare da valutare si fa riferimento all'allegato A) approvato con decreto del Presidente della Comunità delle Giudicarie n. 122 dd. 06.11.2025.

**N.B.:** La valutazione della condizione economica richiesta per l'accesso agli interventi agevolativi è effettuata con riferimento ai componenti il nucleo familiare del beneficiario degli stessi interventi, di seguito definiti rispettivamente nucleo familiare da valutare e beneficiario. Il nucleo familiare da valutare è quello definito secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 1256 del 29 agosto 2025.

In ogni caso il nucleo da valutare è quello risultante alla data di scadenza del presente bando che dovrà coincidere con quello presente nella dichiarazione sostitutiva ICEF, informazioni aggiuntive per il calcolo dell'Indicatore Famiglia.

### **5. REQUISITI DI AMMISSIONE**

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve possedere i seguenti requisiti:

- a) essere residente nella Comunità delle Giudicarie
- b) avere un'età non superiore a vent'anni a conclusione dell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce la domanda di intervento, intendendosi convenzionalmente, quale data di conclusione dell'anno scolastico e formativo il 31 agosto 2026 (pertanto, possono accedere al contributo gli studenti che, a quella data, non abbiano ancora compiuto il ventunesimo anno di età);
- c) essere iscritto per la prima volta alla classe prima del ciclo frequentato, ovvero avere conseguito la promozione alla classe frequentata nell'anno scolastico o formativo a cui si riferisce l'intervento, fatta salva la possibilità di riconoscere comunque l'intervento per gravi e documentati motivi di carattere temporaneo; inoltre, per gli studenti che frequentano il secondo ciclo di istruzione e formazione essere iscritti anche per la seconda volta alla classe prima con un cambio di indirizzo di studi;
- d) sostenere, nell'anno scolastico o formativo di riferimento, una spesa superiore ad euro 50,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- e) appartenere a un nucleo familiare il cui indicatore ICEF Famiglia non superi i limiti riportati nel presente bando;
- f) per i minori in affido presso strutture di accoglienza non si applica il requisito di cui alla lettera E. ma una condizione economica con indicatore di Icef Famiglia pari a 0,00;
- g) non aver chiesto o ottenuto altri benefici per le medesime finalità previsti da altre leggi provinciali.

### **6. TIPOLOGIE DI SPESA AMMESSE ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA**

<b>TIPOLOGIE DI SPESA</b>	<b>STUDENTI AMMESSI</b>
CONVITTO E ALLOGGIO COMPRESO I SERVIZI RESIDENZIALI nota (1)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede in provincia</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative con sede fuori provincia</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia</li><li>- Studenti iscritti presso i Centri di formazione professionale gestiti dagli Enti convenzionati ai sensi dell'art. 11 della L.P. 21/1978</li></ul>
MENSA, TRASPORTO E LIBRI DI TESTO nota (2)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e formative con sede fuori provincia</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia</li></ul>
TASSE ISCRIZIONE E RETTE DI FREQUENZA nota (3)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche e formative provinciali</li><li>- Studenti iscritti presso le istituzioni scolastiche statali e istituzioni formative con sede fuori provincia</li></ul>

- (1) Ai fini del riconoscimento delle spese di convitto e alloggio devono essere valutati:
- La distanza dell'istituzione scolastica o formativa dal luogo di residenza dello studente, tenuto conto di obiettive difficoltà di trasporto.
  - L'assenza dei medesimi percorsi di istruzione o formazione presso istituzioni scolastiche formative vicine al luogo di residenza (Giudicarie). I percorsi di istruzione che prevedono nel piano di studi l'insegnamento di una lingua straniera extraeuropea e solo per i singoli anni in cui è appresa tale materia, si considerano ammissibili in quanto tale opportunità non è attualmente attiva in Giudicarie. Non sono considerati ammissibili i percorsi quadriennali che, pur avendo lo stesso valore legale del titolo di studio di riferimento, si differenziano unicamente per la durata.
  - L'esistenza di particolari condizioni sociali o familiari.

Le spese sono riferite alla retta del convitto o del servizio residenziale, ovvero al costo per l'alloggio; gli oneri per la ristorazione sono ammessi solo qualora non siano ricompresi nella retta o nel costo per l'alloggio e non siano già interessati da altri interventi di agevolazione.

- (2) Le spese possono essere riconosciute agli studenti iscritti presso istituzioni scolastiche, anche paritarie e istituzioni formative, con sede fuori provincia, per la frequenza di percorsi di istruzione e formazione non presenti sul territorio provinciale o nel proprio ambito territoriale di residenza. Per l'ammissione all'assegno può essere tenuto conto di particolari condizioni di carattere sociale o familiare che hanno determinato la scelta di una istituzione con sede fuori provincia. Le spese di trasporto sono riconosciute per la parte non coperta da altri interventi di agevolazione; le spese relative all'acquisto dei libri di testo sono riconosciute per la frequenza della scuola secondaria di primo grado e del primo biennio del secondo ciclo di istruzione e formazione, qualora presso l'istituzione scolastica o formativa frequentata non siano previsti il comodato d'uso o altri tipi di agevolazione per la generalità degli studenti.
- (3) Le spese comprendono le tasse di iscrizione a istituzioni scolastiche e formative provinciali, nonché a istituzioni scolastiche, anche paritarie, e istituzioni formative, con sede fuori provincia ai fini della frequenza di percorsi di istruzione o formazione non presenti sul territorio provinciale o nell'ambito territoriale di residenza.  
Per quanto riguarda la frequenza di istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori provincia, le comunità possono riconoscere, ai fine dell'assegno di studio, la spesa relativa alla retta a carico dello studente, in assenza di altre forme di sostegno alle famiglie, unicamente per la frequenza di un percorso di istruzione non presente sul territorio provinciale e offerto sul restante territorio nazionale presso un'istituzione scolastica paritaria.

## **7. DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**A. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ICEF, INFORMAZIONI AGGIUNTIVE PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE FAMIGLIA –ANNO 2025** (in modalità cartacea) rilasciata dagli enti e CAAF accreditati della P.A.T.

**B. LE SPESE SOSTENUTE che devono essere documentate da:**

1. in caso di convitto: dichiarazione della spesa annuale rilasciata dal convitto, copia delle fatture, ricevute o altro documento regolare ai fini fiscali;
2. in caso di appartamento: copia del contratto di affitto, dichiarazione del proprietario dell'appartamento, copia di fatture e copia dei bonifici di pagamento.
3. copia bollettini di c.c. postale relativi al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza per l'anno scolastico 2025/2026 nei casi previsti dalla tabella precedente;
4. tessera di abbonamento al servizio pubblico o altro titolo di viaggio, relativo unicamente al percorso fuori provincia utilizzabili per l'anno scolastico 2025/2026 o copia del relativo bonifico di versamento (solamente per il percorso non coperto con l'abbonamento per gli studenti provinciali);
5. certificazione del servizio mensa mediante ricevute di bonifico bancario o c/c postale oppure attestazioni rilasciate dalle scuole per gli studenti iscritti a istituzioni scolastiche, anche paritarie, fuori provincia, nei casi previsti;
6. elenco dei libri di testo adottati dalla scuola e documenti regolari ai fini fiscali, riportanti il nominativo dell'alunno, relativi all'acquisto degli stessi (**per gli studenti frequentanti i primi due anni del secondo ciclo di istruzione e formazione fuori provincia**). E' ammesso lo scontrino fiscale corredata dall'elenco dei libri di testo acquistati, con relativo prezzo e riportante il nominativo dell'alunno, sottoscritto dal legale rappresentante della libreria, o da chi ne abbia comunque titolo. Sono ammesse solo le spese relative all'acquisto dei libri di testo adottati dalla scuola e non quelli consigliati.

**C. SCHEMA DI VALUTAZIONE/PAGELLA relativa all'anno scolastico 2024/2025**, o diploma di scuola secondaria di primo grado o attestato di qualifica professionale, per consentire il calcolo della media dei voti.

## **8. CALCOLO DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

L'assegno di studio è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico, valutato secondo i criteri indicati al punto 10).

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con indicatore ICEF Famiglia compreso tra 0,00 e 0,45. A tal fine verrà considerato l'Indicatore ICEF Famiglia risultante dalla banca dati ICEF alla data di scadenza del presente bando. In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50 e un minimo di 1.

In base al valore dell'Indicatore ICEF Famiglia è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare arrotondato all'intero e compreso tra un massimo di 50 punti ed un minimo di 1 punto. Il punteggio è pari a 50 se l'Indicatore ICEF Famiglia è compreso tra 0,00 e 0,17 (ICEF\_inf).

Per valori dell'Indicatore ICEF Famiglia compresi tra 0,17 (ICEF\_inf) e 0,45 (ICEF\_sup) il punteggio diminuisce proporzionalmente all'aumentare dell'ICEF sino a diventare 1 in corrispondenza del valore ICEF\_sup.

Se l'indicatore ICEF Famiglia è maggiore del valore ICEF\_sup la domanda è da considerarsi non idonea.

Al punteggio ottenuto in base all'Indicatore Icef Famiglia è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione di cui al successivo punto 10).

In sintesi il punteggio totale è così costituito:

**PUNTEGGIO TOTALE = PUNTEGGIO ICEF + PUNTEGGIO MERITO**

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute, valutato al netto di una franchigia pari ad euro 50,00.

**SPESA RICONOSCIUTA = TOTALE SPESA - € 50,00**

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto, compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22.

Il punteggio così ottenuto diventa la percentuale applicata alla spesa riconosciuta al netto della franchigia.

**IMPORTO ASSEGNO = SPESA RICONOSCIUTA \* PUNTEGGIO TOTALE espresso in %.**

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di euro 3.500,00 calcolato moltiplicando la spesa riconosciuta per la percentuale del punteggio totale risultante.

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a euro 50,00.

L'assegno di studio non è cumulabile con altri assegni o borse di studio concessi, per le medesime finalità, dalla Provincia su altre leggi provinciali. E' cumulabile con analoghi benefici concessi da altri Enti o Istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento. E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio l'onere di dichiarare al soggetto erogatore l'importo di tali ulteriori benefici, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

## **9. LIMITI DI REDDITO E PATRIMONIO PER IL CALCOLO DELL'INDICATORE ICEF FAMIGLIA**

I limiti di reddito e di patrimonio vengono valutati secondo i criteri stabiliti nella delibera della Giunta Provinciale n. 1256 dd. 29.08.2025;

- per quanto riguarda il reddito in base ai redditi dell'anno 2024;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31.12.2024.

## **10. MODALITA' DI CONCESSIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO**

L'assegno di studio è determinato sulla base delle spese riconosciute ed effettivamente sostenute, sulla base dei criteri stabiliti dalla disciplina ICEF di riferimento per il calcolo dell'Indicatore Famiglia contenuta nell'allegato A) al Decreto e del merito scolastico.

Quest'ultimo è individuato sulla base della media dei voti conseguiti al termine dell'anno scolastico precedente quello per il quale è richiesto il beneficio. Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo quelli relativi a condotta e religione.

Il merito scolastico (da 6,0 a 10) è valutato secondo la seguente scala di attribuzione del punteggio:

## **SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER MERITO SCOLASTICO:**

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0-10	50

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

Con riferimento agli studenti diplomati presso la scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2024/2025, la media dei voti è rappresentata dal voto finale conseguito e riportato nel diploma stesso. Il punteggio da assegnare è quello indicato nella tabella sotto riportata.

In presenza di una valutazione finale espressa in giudizio anziché in voto, si applica la sotto esposta tabella di conversione ai fini dell'attribuzione del punteggio spettante per il merito scolastico:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO
SUFFICIENTE	6,0
DISCRETO	7,0
BUONO	8,0
DISTINTO	9,0
OTTIMO	10,0

## **11. UTILIZZO DEI FONDI STANZIATI PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO**

L'utilizzo dei fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio, avviene attingendo a due distinte graduatorie (Graduatoria 1 e Graduatoria 2) costituite ed utilizzate con i criteri di seguito esposti.

La disponibilità finanziaria per la concessione degli assegni di studio corrisponde allo stanziamento di bilancio.

L'importo di tale disponibilità è utilizzato **prioritariamente** per gli assegni di studio dei richiedenti collocati in "Graduatoria 1" costituita dalle domande il cui Indicatore ICEF Famiglia va da 0 a 0,40.

Qualora i fondi stanziati per la concessione degli assegni di studio di cui alla "Graduatoria 1", non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande ammesse, gli importi degli assegni saranno **proporzionalmente ridotti** fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande inserite in "Graduatoria 1".

Qualora risultassero ulteriori risorse dopo il finanziamento degli assegni di studio di cui alla citata "Graduatoria 1", si provvederà, secondo l'ordine espresso dalla "Graduatoria 2" costituita dalle domande il cui Indicatore ICEF Famiglia va da 0,4001 a 0,45 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

La presentazione della domanda equivale all'accettazione delle regole disposte nel presente bando.

## **12. GRADUATORIA**

Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità delle Giudicarie **entro l'11 dicembre 2025**.

Entro 30 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità delle Giudicarie approva le graduatorie dei beneficiari.

Gli assegni di studio sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

## **13. RICHIESTA ANTICIPO**


Le domande di assegno di studio devono essere presentate presso la Comunità delle Giudicarie entro l'11 dicembre 2025; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di assegno di studio, la Comunità delle Giudicarie approva la graduatoria definitiva dei beneficiari; su richiesta segnalata nel modulo di domanda, può essere anticipato un importo pari al 50% dell'assegno di studio spettante in base alla graduatoria approvata, da erogare entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria stessa; la residua parte del beneficio, oppure l'intero importo nel caso di mancata erogazione dell'aconto, sono liquidati a seguito dell'accertamento della spesa riconosciuta effettivamente sostenuta.

## **14. VERIDICITA' DELLE DICHIARAZIONI**

Quanto dichiarato ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 dd. 28.12.2000, è oggetto di controllo, normalmente a campione, secondo quanto stabilito dal DPGP 05.06.2000 n. 9-27/leg. e modificato con deliberazioni della G.P. n. 825 dd. 12.04.2001 e n. 839 dd. 19.04.2002 e dagli articoli 75 e 76 del DPR 28.12.2000 n. 445 riguardo alle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci e falso in atti ed alla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritieri.

Tione di Trento, 7 novembre 2025

IL PRESIDENTE  
dott. Giorgio Butterini



L'ASSESSORE AL DIRITTO ALLO STUDIO  
Flavio Riccadonna

